
Comune ZIBELLO POLESINE

Provincia PARMA

Committente **Società Agricola Guariento Corbellini S.a.s. di Guariento Cesare & C.**

Oggetto **Domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fiume Po ad uso irriguo in Comune di Zibello Polesine (PR): RELAZIONE TECNICA**

Data 05 marzo 2024

Responsabile Dott. Ing. Laura Pezzoni F.to digitalmente ex art. 241 D.Lgs. 82/05

Referente Geom. Ludovico Longo

Operatori Dott. Ing. Paolo Grossi

Direttore Tecnico Dott. Ing. Laura Pezzoni



Firmato digitalmente da:
PEZZONI LAURA
Firmato il 15/11/2024 15:37
Seriale Certificato: 1692542
Valido dal 22/08/2022 al 22/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Indice

1. PREMESSA.....	3
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PROGRAMMATICO E URBANISTICO	4
2.1 Previsioni specifiche a livello regionale	4
2.2 Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia-Romagna.....	5
2.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma.....	9
2.4 Strumenti urbanistici Comunali di Polesine Zibello	20
2.5 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico.....	24
2.6 Piano di Gestione del Rischio di Alluvione.....	25
2.6.1 Caratteristiche generali della UoM ITN008 – Bacino del Po	25
2.7 Quadro riepilogativo degli strumenti programmatici.....	27
3. STATO DI FATTO DEI LUOGHI E DELLA DERIVAZIONE	28
4. DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE E VOLUMI PRELEVATI.....	30
5. DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE	32
6. ALLEGATI.....	34

1. PREMESSA

La scrivente ha ricevuto incarico dalla Società “Società Agricola Guariento Corbellini S.a.s. di Guariento Cesare & C.” di predisporre la documentazione tecnica da allegare all’istanza di concessione alla derivazione acque pubbliche superficiali dal Fiume Po ad uso irriguo in Comune di Zibello Polesine (PR), ai sensi dell’art. 5 del R.R. 41/2001 e s.m.i..

La suddetta Società intende prelevare le acque nel periodo estivo mediante l’utilizzo di una turbina idrovora, per l’irrigazione dei terreni posti in comune di Zibello Polesine (PR) ed in parte in comune di San Daniele PO (CR).

Con la presente relazione verranno descritti:

- a) gli estremi catastali della derivazione e relativo utilizzo;
- b) lo stato dei luoghi;
- c) le coordinate Gauss-Boaga / UTM e l’altimetria dell’opera di presa;
- d) la disponibilità di risorse idriche
- e) le portate massime e la media da derivarsi;
- f) il fabbisogno irriguo dell’utenza;
- g) il periodo di prelievo;
- h) l’analisi di conformità con gli strumenti urbanistici.

Per la descrizione delle coltivazioni, della struttura dei suoli e della modalità di distribuzione dell’acqua irrigua nonché per il calcolo del fabbisogno idrico annuo si rimanda alla relazione agronomica allegata a firma del per. agr. Alberto Barbarini.

La Società Agricola Guariento Corbellini S.a.s. aveva ottenuto la concessione di aree demaniali con Disciplinare n° rep. 999 del 22/12/2020 rilasciato da Regione Lombardia – UTR Cremona, per terreni in Comune di San Daniele Po (CR) in fregio al fiume Po per complessivi ha 50.19.85, identificati catastalmente ai fogli 20 e 21.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PROGRAMMATICO E URBANISTICO

I terreni oggetto della richiesta di concessione sono ubicati a NE del Comune di Zibello Polesine (PR), nella golena in sponda destra del Fiume Po, e in parte nella porzione del territorio di San Daniele Po (CR) sempre in sponda destra, a S della frazione Isola Pescaroli, sia a E che a W della S.P. 33. Si riporta di seguito foto aerea con l'ubicazione del punto di derivazione.

L'opera di presa, che consiste in una pompa idrovora in sponda destra del Fiume Po, è inquadrata nell'estratto della Carta Tecnica Regionale (CTR) alla sezione 163141 e catastalmente al mappale 26 del foglio 1 del Comune censuario di Zibello Polesine sez.B (PR).

Si riporta in allegato 1 l'estratto della CTR e nelle Tavole 01 e 02 le planimetrie catastali.



Figura 1 - Ubicazione del punto di derivazione su foto aerea tratta da Google.

2.1 Previsioni specifiche a livello regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 03.02.2010 ai sensi della LR n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla LR 6/2009 e costituisce lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale

regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR è il riferimento per le politiche di settore, per la collaborazione fra le istituzioni, per la concertazione con le forze economiche e sociali, nonché per le scelte delle imprese e dei cittadini.

Al fine di far emergere, attraverso una nuova immagine della regione, la dimensione territoriale che è più appropriata per interpretare e governare le relazioni territoriali e le dinamiche in atto, il PTR propone un'analisi per reti (rete dell'acqua, rete dell'energia...) intesi come vettori che attraversano l'intero territorio regionale, e una serie di sistemi che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche ed insediative.

2.2 Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia-Romagna

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, in attuazione della L. 431/85, e costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale, con il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

L'area in oggetto rientra nell'unità di paesaggio "11 – fascia fluviale del Po" come si può vedere nell'estratto della tavola n°4 – unità di paesaggio di seguito.



Di seguito sono elencati gli ambiti PTPR in cui cade l'area in questione:

- **Tavola delle Tutele Paesaggistiche**

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua [art. 17].




Figura 2 – Tavola “Beni paesaggistici” del PTPR dell’Emilia-Romagna.




Figura 3 – Tavola 1-3 delle Tutele Paesaggistiche del PTPR dell'Emilia-Romagna

LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 17)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28)

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

AMBITI DI TUTELA

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19)
- Zone di tutela naturalistica (Art. 25)

INSEDIAMENTI STORICI

- N. Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 22)

Dalle norme tecniche attuative del PTPR si riportano gli estratti relativi agli ambiti individuati:

“Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua”

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrare, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale.”

Come si evince dagli strumenti di pianificazione, le opere ricadono in un'area paesaggisticamente vincolata (zona di tutela dei corsi d'acqua).

Sarà cura del proponente predisporre la necessaria documentazione ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 da parte dell'ente competente.

2.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma

Il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a *delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale*, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.

Il PTCP di Parma è stato approvato con delibera CP n.71 del 07 luglio 2003 in adeguamento alla legge urbanistica regionale n. 20/2000.

Di seguito sono elencate le Tavole del PTCP e i rispettivi ambiti in cui cade l'area interessata dalla derivazione in oggetto (ovale rosso negli inquadramenti):

- **Tavola C1 – Tutela ambientale, paesistica e storico-ambientale**
Zona di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua [art.12];
 - Zone di deflusso di piena [art. 13] – Ambito A1–alveo – Ambito A2;
- **Tavola C5 – Progetti e interventi di tutela e valorizzazione**
AREE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE: progetti di tutela, recupero e valorizzazione [art. 27]
- **Tavola C5a – Rete Natura 2000**
ZPS [art. 25];
- **Tavola C6 – Ambiti rurali**
Ambiti di valore naturale ambientale [art.39] e ambiti agricoli di rilievo paesaggistico [art.40];
- **Tavola C8 – Ambiti di gestione unitaria del paesaggio**
Fascia rivierasca del Po [art. 28];
- **Tavola C9 – Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale**
AMBITI TERRITORIALI DI PROGETTO – Programma d'area del Po [art. 30]

r_emi.ro.Giunta - Prot. 03/12/2024.1324331.F Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PEZZONI LAURA







Figura 4 – Estratto della Tavola C1-1/2 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” del PTCP di Parma.

Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei



Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale






Figura 5 – Estratto dalla Tavola C5.1 “Progetti e interventi di tutela e valorizzazione” del PTCP di Parma.

AREE DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione





Figura 6 – Estratto dalla Tavola C5a.1 “Rete Natura 2000” del PTCP di Parma.




Figura 7 – Estratto dalla Tavola C6.1 “Ambiti rurali” del PTCP di Parma

Legenda

△/▽ Limite amministrativo

▨ Aree di valore naturale ambientale (art.39)


▨ Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)



Figura 8 – Estratto dalla Tavola C8 “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” del PTCP di Parma.



r_emiro.Giunta - Prot. 03/12/2024.1324331.F Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PEZZONI LAURA



Pieveottoville

Rada770

Figura 9 – Estratto dalla Tavola C9 “Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale” del PTCP di Parma.

II - AMBITI TERRITORIALI DI PROGETTO

PIANI E PROGRAMMI D'AREA

 Programma d'area del Po

Dalle norme tecniche attuative del PTCP si riportano gli estratti relativi agli ambiti individuati.

UNITA' DI PAESAGGIO: n.1 FASCIA RIVIERASCA DEL FIUME PO - Subunità 1.2 -

Dominio storico del Fiume Po

INDIRIZZI DI TUTELA

1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.
2. Le previsioni urbanistiche di ampliamento dovranno tenere conto del rischio idraulico esistente o supposto.

3. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree golenali).

4. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perfluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi e nelle lanche), tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale.

5. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici arginali ed intrarginali esistenti.

6. Divieto di alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione delle aree bonificate (trama interpodere ad andamento geometrico, canali, rogge, filari e strade poderali ed interpoderali) e valorizzazione di quelli esistenti.

7. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, lanche fluviali) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell'ambiente fluviale, golenale o extragolenale.

8. Controllo delle pratiche colturali e degli scarichi civili ed industriali per ridurre e prevenire il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e migliorare la qualità delle acque superficiali.

9. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall' All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo - morfologici e architettonico- costruttivi.

Art. 12 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica

4. Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.

5. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.

9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

...

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

...

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 9, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti:

...
e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, **impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile**, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma 23 **non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.**

Art 13 Zona di deflusso di piena

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per la zona di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000; qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 17 e 18 del PTPR e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del PAI. Nella zona di deflusso di piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato all'art. 18 del PTPR; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.

2. Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli.

3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

4. Nell'ambito A1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 9, 10 e 17, con l'esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 23 dell'articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella tavola C.1 e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10, delle presenti norme;
- e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato all'articolo 12, comma 15 e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;
- i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.

5. Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

6. Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 23 dell'art. 12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

7. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 12.

8. Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

- b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica.
9. Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 9, le norme di cui ai commi 7, 10, 23 lettere b), c), d), e), f), g), 24, 25 e 26 dell'articolo 12.
10. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.

Art. 25 Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico

1. Il presente Piano nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 individua:

- a) il parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001;
- b) le perimetrazioni dei parchi regionali così come definite dai Piani Territoriali dei Parchi approvati o istituiti per effetto della L. R. 17 febbraio 2005, n. 6;**
- c) le perimetrazioni delle riserve naturali istituite ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
- d) le perimetrazioni delle aree di riequilibrio ecologico, individuate ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
- e) gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali e delle riserve naturali esistenti, nonché le proposte di istituzione di nuove aree protette relative alle aree di cui alle lettere c) e d);
2. I piani territoriali dei parchi devono espletare i compiti di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 ed in tale senso possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Fino all'approvazione dei piani territoriali dei parchi nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.
3. Gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali esistenti individuati nella tavola C.5 in scala 1:50.000 costituiscono elemento di riferimento per la revisione e l'aggiornamento dei rispettivi piani territoriali. Gli ambiti di possibile ampliamento delle riserve naturali istituite nonché le proposte di istituzione di nuove riserve

Art. 27 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

1. Nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 sono individuati i perimetri di massima dei seguenti progetti di tutela e valorizzazione proposti dal P.T.C.P.. Nell'Allegato 1 alle presenti Norme sono contenuti gli indirizzi per la loro formazione o attuazione, indirizzi che dovranno essere rispettati nell'ambito dell'adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.

I progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano sono i seguenti:

... – "Po, fiume d'Europa", progetto di tutela e valorizzazione d'iniziativa regionale per la definizione di un modello territoriale e di gestione ecosostenibile; ...

2. I Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa a: parchi fluviali e corridoi ecologici; sistemi dei

paleoalvei fluviali dei dossi di pianura e delle bonifiche storiche; parchimuseo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; le aree agricole periurbane; il recupero di strutture insediative storiche non urbane; la valorizzazione del paesaggio agrario nelle zone di centuriazione.

Art. 28 Unità di paesaggio

1. Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale nella tavola C.8 in scala 1:100.000, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui all'Allegato 2.

In particolare il P.T.C.P. individua le seguenti unità di paesaggio:

1) Fascia rivierasca del Po

1.1.) Fascia di pertinenza del fiume Po

1.2.) Dominio storico del fiume Po

2. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.

3. Il Piano Strutturale Comunale è tenuto ad articolare le unità di paesaggio del presente Piano mediante ulteriori approfondimenti e specificazioni. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, verificando ed integrando le informazioni contenute nelle schede di cui all'Allegato 2.

Art. 29 Corridoi ecologici

5. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito dei corridoi ecologici, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).

Art. 40 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. In tali ambiti gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo saranno subordinati ad una valutazione di sostenibilità sulla base dei seguenti criteri:

- conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico-percettiva;
- conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. Detti ambiti in particolare comprendono:

a) le zone di pre-parco;

b) le zone di rispetto dei fontanili;

c) le aree di tutela, recupero e valorizzazione finalizzate alla conservazione dei caratteri naturali e paesaggistici;

d) le zone di rispetto dei manufatti storici di valore monumentale.

4. In tali ambiti verrà perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare sarà da promuovere il consolidamento del sistema forestale attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica. Sarà garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse. I PSC provvederanno ad individuare

gli elementi caratterizzanti il paesaggio e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. I RUE individueranno le specie arboree ammissibili, con esclusione di quelle non autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione.

5. Saranno inoltre favoriti gli interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica, con particolare attenzione alla efficienza delle reti scolanti. Negli interventi di consolidamento di scarpate e/o versanti, nonché nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella Delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/94 e successive modifiche ed integrazioni. Specifica attenzione dovrà essere posta alla conservazione e alla ricostituzione degli elementi atti a mantenere e ad arricchire la biodiversità, in particolare attraverso lo studio e la realizzazione di reti ecologiche.

6. In generale, in sede di predisposizione dei P.S.C. e delle varianti ai P.R.G., di cui all'art. 41 della L.R. 20/2000, valgono in tali ambiti le direttive di cui all'art. 14, comma.3 delle presenti norme; possono inoltre essere individuate zone omogenee di P.R.G. o ambiti territoriali per nuovi insediamenti di P.S.C., solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

7. Oltre all'attività agricola il PSC può ammettere, nel patrimonio edilizio esistente, attività di carattere ricreativo, turistico e culturale purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. A-21, L.R. 20/2000.

8. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. Si considerano tali le tecniche coerenti con il Codice di Buona Pratica Agricola. L'ubicazione in questi ambiti potrà costituire motivo di priorità per le a mitigare l'impatto ambientale delle coltivazioni.

9. Sono esclusi i nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Sono ammessi nuovi allevamenti non intensivi purché strettamente funzionali alla vitalità delle aziende agricole. L'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche potrà avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate nei POC.

10. Qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Il PSC può individuare gli ambiti più idonei per lo sviluppo delle attività integrative ed il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari che devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente.

11. Le escavazioni sono consentite unicamente se previste dal Piano provinciale di settore attraverso idonea individuazione cartografica, fatte salve le previsioni dei PAE adottati o approvati alla data di adozione del P.T.C.P.

12. Sarà da promuovere prioritariamente il recupero degli edifici rurali storici esistenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie. Gli interventi di recupero dovranno essere inquadrati in un progetto unitario di valorizzazione di tutto il complesso insediativo, esteso alle aree di pertinenza e con specifica indicazione delle opere atte a garantire e a migliorare la qualità paesaggistica dell'intero contesto.

13. Le nuove edificazioni sono ammesse solo se strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività di cui al comma sette consentite purché previste e disciplinate nei PSC, esclusivamente per le finalità previste dall'art. A-18, c. 4 della LR 20/2000. La realizzazione di nuovi volumi edificatori dovrà comunque essere sottoposta a procedure di valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, da specificare nei PSC, e fatti comunque salvi gli obblighi di cui alle leggi sulla VIA. In particolare nella redazione dei progetti si dovranno produrre elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi inserimenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati si dovranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all'art. 38.

La derivazione in oggetto risulta conforme alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia di Parma, in quanto l'impianto di pompaggio con sollevamento:

- è necessario per l'utilizzo delle acque ad uso irriguo;
- non altera negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati
- non modificano l'assetto morfologico, idraulico ed infrastrutturale.

2.4 Strumenti urbanistici Comunali di Polesine Zibello

La variante al Piano Strutturale del Comune (PSC) del Comune di Polesine Zibello è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 08/04/2014, in vigore dal 04/06/2014.

Il Regolamento urbanistico edilizio è stato approvato con deliberazione consiliare n.28 del 21/09/2009.

Con deliberazioni consiliari n.41 e n.42 del 13/10/2015 sono state approvate due **varianti al Regolamento urbanistico edilizio** e sono entrate in vigore il 04/11/2015 (data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna).

Di seguito sono elencate le Tavole degli strumenti urbanistici comunali e i rispettivi ambiti in cui ricadono la derivazione in oggetto (cerchio rosso negli inquadramenti) e i terreni irrigati:

- **Tavola PSC.N “progetto quadrante nord” del “piano urbanistico comunale” della Variante al PSC:**

ambiti/vincoli	derivazione	terreni
ambiti rurali di valore naturale e ambientale (art.36)	X	X
fasce di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004) (art. 66)	X	X
progetti di tutela: “Po, Fiume d'Europa” (art. 67)	X	X
zona di protezione speciale (art. 68)		X
PAE – ambiti estrattivi (art. 69)	X	X




Figura 10 – Tavola PSC.N “progetto quadrante nord” del “piano urbanistico comunale” della Variante al PSC.

Dalle Disposizioni per la Regolamentazione Urbanistica ed Ambientale contenute all’interno del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) si riportano gli estratti relativi agli ambiti individuati:

Art. 36 Ambiti rurali di valore naturale e ambientale di tipo A

1. Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale di tipo A sono costituiti da aree dotate di elementi di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico e ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione a una speciale disciplina di tutela e a progetti locali di valorizzazione. Nel caso del Comune di Zibello sono costituite dalle aree di golena individuate nella fascia A del PAI, come recepito dal PTCP della provincia di Parma.

2. Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale di tipo A sono individuati e disciplinati dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni, le direttive e le prescrizioni del PTCP e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po.

3. Il RUE disciplina le norme edilizie per gli edifici localizzati negli ambiti rurali di valore naturale e ambientale di tipo A.

3. Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale sono prioritariamente destinati alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche; alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, nonché al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

4. Tali ambiti comprendono:

a. gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (dal PTCP per quanto riguarda l'elenco delle acque pubbliche);

b. le fasce di tutela fluviale (fascia A) comprendenti le golene (dal PAI).

5. In tali ambiti valgono le disposizioni dell'art. Art. 13 – “Zone di deflusso di piena” del PTCP della Provincia di Parma.

6. Tali ambiti sono considerati non compatibili con l'attività agricola e adatti all'evoluzione dei processi di naturalizzazione.

Art. 66 Fasce di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il PSC, in conformità con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

2. Dette zone sono individuate con apposita simbologia grafica nelle tavole di progetto del PSC.

3. In tali zone, oltre ai contenuti normativi previsti per gli ambiti territoriali omogenei, sono vigenti le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, si riportano le seguenti norme:

“I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi in tali zone non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione, o agli enti delegati, i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione”.

“Non è richiesta l'autorizzazione suddetta:

a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.”.

Art. 67 Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Po, Fiume d'Europa”

1. Il territorio del Comune di Zibello è interessato dal Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Po, Fiume d'Europa”.

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 e all'Allegato 1 delle Norme del PTCP, nella parte di territorio del Comune di Zibello di cui al comma 1, individuato nella tavola C.5 del PTCP, sono possibili e incentivate le seguenti azioni:

a. individuazione di aree di riequilibrio ecologico in zone di ex-cava e in zone degradate;

b. previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale;

c. individuazione di ambiti agricoli peri-urbani con funzione agricola ecologica e ricreativa, all'interno dei quali le aziende agricole operanti hanno priorità nell'accesso agli specifici contributi finalizzati a compensare lo loro attività di tutela e miglioramento degli ambienti naturali;

d. promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo

sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente;
e. coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali;
f. recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati dalla pianificazione sovraordinata e di settore.

Art. 68 Siti Rete Natura 2000 – Zone di protezione speciale

1. Il PSC individua nella tavola di progetto il perimetro delle ZPS individuati dalla Tav. C5.A del PTCP. Si tratta di:

- “Golena del Po presso Zibello” (IT4020019 – ZPS);
- “Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto” (IT4020018 – ZPS).

2. Per tali ZPS il PSC ha predisposto uno Studio di incidenza con i contenuti dei cui all'allegato G del D.P.R. 357/97, effettuato nell'ambito delle procedure di VALSAT. Ai sensi dell'art. 5 della L.r. 7/2004, lo Studio dovrà essere sottoposto a Valutazione di incidenza.

Art. 69 Ambiti per le attività estrattive del Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

1. Il PSC individua nella tavola di progetto il perimetro degli ambiti per attività estrattive del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE).

2. La disciplina delle opere di ripristino ambientale all'interno di tali ambiti avviene secondo le disposizioni normative del PAE a cui il PSC rimanda, con l'obiettivo di creare un sistema di aree di riequilibrio ecologico.

La derivazione in oggetto risulta conforme alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali. Inoltre, l'opera non comporta riduzione o parzializzazione della capacità di invaso, né incide in alcun modo sulla falda sotterranea.

2.5 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Di seguito si riporta l'estratto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico: il punto di derivazione risulta essere **all'interno della fascia fluviale A** in quanto lungo la sponda destra del Fiume Po (come visualizzabile all'interno del FOGLIO 163 SEZ. III – Zibello Po 22 Arda 01 Ongina 01).





Figura 11 – Tavola di delimitazione delle fasce fluviali (FOGLIO 163 SEZ. III – Zibello Po 22 Arda 01 Ongina 01 e FOGLIO 163 SEZ. II – Roccabianca Po 19 Taro 01).



Schema esplicativo per la delimitazione delle fasce: pianta e sezione

2.6 Piano di Gestione del Rischio di Alluvione

2.6.1 Caratteristiche generali della UoM ITN008 – Bacino del Po

Topografia, geologia e uso del suolo

Il bacino idrografico del fiume Po sotteso alla sezione di chiusura di Pontelagoscuro (FE) ha una superficie complessiva di circa 70.000 Km² a cui si aggiungono ulteriori 4.000 Km² del Delta. La pianura occupa il 42% del territorio, la montagna e la collina il restante 58%.

Il bacino del Po è il più grande d'Italia, sia per la lunghezza dell'asta principale (650 km) che per la dimensione dei deflussi (la portata massima storica defluita nella sezione di chiusura di Pontelagoscuro, in occasione della piena del 1951, è di 10.300 m³/s). La superficie del bacino idrografico in senso stretto alla sezione di Pontelagoscuro è pari a 70.091 km²; ad essa vanno aggiunte le aree costituenti il sottobacino di Burana - Po di Volano, che non fornisce contributi ai deflussi di piena, e il Delta.

La popolazione residente è all'incirca 16 milioni di abitanti. L'ambito territoriale di riferimento è costituito dal bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, che esclude pertanto il territorio del Delta. La delimitazione idrografica assunta per il Delta è rappresentata rispettivamente a nord, dall'argine sinistro del Po di Venezia e successivamente da quello del Po di Maistra e a sud dall'argine destro del Po di Goro.

Ai fini della descrizione delle caratteristiche geomorfologiche, litologiche e strutturali il bacino idrografico è stato suddiviso in quattro ambiti: alpino, appenninico, di contatto alpino-appenninico e di pianura. Si fa riferimento, nel dettaglio, a 15 classi litologiche omogenee, aggregate per caratteristiche geomeccaniche, indipendentemente dalla loro genesi. A grandi linee i quattro ambiti hanno le seguenti caratteristiche:

Ambito alpino - La catena alpina forma un'unità geografica, lunga circa 1.000 km e larga da 150 a 200 km, costituita dalle tre aree morfo-strutturali elvetica, penninica e austroalpina. Questi domini caratterizzano le così dette Alpi Meridionali, sviluppate per la maggior parte in territorio italiano.

Ambito appenninico - La fascia collinare appenninica, che delimita a sud il bacino del Po, si estende dalle Langhe fino allo scoglio miocenico di S. Marino. Si tratta per lo più di terreni arenaceo-marnoso-argillosi del Cenozoico recente. La morfologia è blanda con forme poco acclivi, per la facile degradabilità delle formazioni rocciose. Le sue direttrici strutturali variano dalla direzione nord-ovest sud-est all'estremo settentrionale, a nord-nord-est sud-sud-ovest al limite meridionale, costituendo un arco a virgazione semplice, con vergenza verso l'esterno dell'arco stesso, opposta a quella delle adiacenti Alpi liguri.

Ambiti di contatto Alpi-Appennini - Il contatto tra la catena delle Alpi e quella degli Appennini costituisce un insieme di dislocazioni sub-verticali disposte trasversalmente alle direttrici strutturali delle due catene, elemento di separazione tra unità metamorfiche alpine e unità appenniniche non, o poco metamorfiche, a vergenza opposta. Tra l'arco Alpino Occidentale, l'Appennino ligure e le colline del Monferrato, direttamente

sovrapposto sia alle unità Alpine sia alle appenniniche, si sviluppa, tra l'Eocene e il Miocene superiore, un complesso e potente sistema sedimentario indicato tradizionalmente come Bacino Terziario Piemontese.

Ambito della pianura - Tra le catene delle Alpi e degli Appennini inizia a svilupparsi dal miocene superiore l'avanfossa appenninica, costituita dalla Pianura Padana e dal Mar Adriatico. Piatta e poco acclive, la Pianura presenta infatti l'isoipsa dei 50 m s. m. che si estende fino a Cremona e quella dei 100 m che arriva oltre Alessandria. La pianura è caratterizzata da potenti spessori di sedimenti, che raggiungono in diverse aree anche 8.000 m, con una velocità di sedimentazione pari alle massime conosciute.

I principali corsi d'acqua, l'idrografia e le zone litoranee

Il reticolo principale, costituito dai corsi d'acqua di lunghezza superiore a 20 km, ha un'estensione circa nove volte inferiore a quello secondario; consistente è pure la dimensione del reticolo artificiale (bonifica e irrigazione), strettamente integrato e interagente con quello naturale. L'insieme dei corsi d'acqua del bacino ha subito nel corso del tempo consistenti interventi di trasformazione e di sistemazione idraulica che hanno condotto a un livello di artificializzazione piuttosto intenso.

Il fiume Po nasce dal Monviso a quota 2.100 m s.m. Il bacino montano, di superficie modesta, termina poco a valle di Sanfront. Il corso del fiume si dirige dapprima verso nord, fino a Chivasso, dove converge a est fino a Casale Monferrato, per poi ripiegare a sud verso Valenza e infine nuovamente rivolgersi a est. Tra Moncalieri e Valenza l'alveo scorre ai piedi delle colline torinesi e del Monferrato, in ragione dei grandi accumuli alluvionali formati dagli affluenti di sinistra; a Isola S. Antonio (confluenza Tanaro) ha percorso circa 270 km; il bacino sotteso è di 25.320 km². Dalla confluenza del Tanaro all'incile del Po di Goro, per circa 375 km, l'asta fluviale ha una connotazione prevalentemente artificiale, con regime di deflusso influenzato dalle condizioni idrologiche e di sistemazione idraulica dell'insieme degli affluenti, oltre che dalle opere di difesa e di sistemazione direttamente realizzate sull'asta stessa. Nel primo tratto, tra il Tanaro e il Ticino, conserva ancora caratteri di tipo sostanzialmente torrentizio. La confluenza del Ticino comporta una trasformazione del regime del corso d'acqua in senso decisamente fluviale, in ragione dell'apporto

idrico regolato, con un notevole contributo glaciale e assenza di trasporto solido. Le escursioni di livello superano in questo tratto i 10 m. Le arginature, continue su entrambe le sponde, hanno tracciato molto irregolare, risentendo della loro origine frammentaria, con distanze che vanno da meno di 1 a oltre 4 km. L'elevata distanza delle arginature maestre delimita lungo l'asta una grande area di laminazione (golene chiuse). Da valle di Revere-Ostiglia all'incile del Delta l'alveo diventa canalizzato tra le arginature, in alcuni tratti a distanze inferiori ai 500 m, e non riceve più apporti, a eccezione del Panaro.

2.7 Quadro riepilogativo degli strumenti programmatici

Sinteticamente dall'analisi degli strumenti programmatici a livello locale e sovralocale risulta che:

- gli strumenti urbanistici comunali definiscono il punto di derivazione ricadente in:
 - ambiti rurali di valore naturale e ambientale (art.36);
 - fasce di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004) (art. 66)
 - progetti di tutela: “Po, Fiume d'Europa” (art. 67)
 - zona di protezione speciale (art. 68)
 - PAE – ambiti estrattivi (art. 69)
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale colloca il punto di derivazione nei seguenti ambiti:
 - Zona di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua [art.12];
 - AREE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE: progetti di tutela, recupero e valorizzazione [art. 27];
 - Fascia rivierasca del Po [art. 28];
 - AMBITI TERRITORIALI DI PROGETTO – Programma d'area del Po [art.30];
 - Ambiti di valore naturale ambientale [art.39];
 - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico [art.40];
- nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale il punto di derivazione ricade:
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua [art. 17];
 - nell'unità di paesaggio “11 – fascia fluviale del Po”
- nel PAI l'area ricade nella fascia fluviale A.

3. STATO DI FATTO DEI LUOGHI E DELLA DERIVAZIONE

I terreni oggetto della richiesta di concessione sono ubicati a NE del Comune di Zibello Polesine (PR), nella golena in sponda destra del Fiume Po, e in parte nella porzione del territorio di San Daniele Po (CR) sempre in sponda destra, a S della frazione Isola Pescaroli, sia a E che a W della S.P. 33 che collega le due province.

La concessione per la derivazione permetterà l'irrigazione di una superficie pari a **108,5187 ha** di proprietà dell'azienda agricola "Società Agricola Guariento Corbellini S.a.s. di Guariento Corbellini & C."

L'ordinamento colturale è costituito principalmente da mais e soia l'anno successivo.

Il punto di presa oggetto della richiesta di concessione a derivare è ubicato in Comune di Zibello Polesine (PR) lungo la sponda destra del Fiume Po e consiste nel prelievo tramite n°1 pompa idrovora con potenza 80 kW, prevalenza 12 m e portata massima 450 l/s.

La portata prelevata viene immessa nel sistema di irrigazione ad aspersione (pioggia) e a goccia.



Foto 1: vista verso monte della sponda destra



Foto 2: vista della tubazione di mandata dall'argine



Foto 3 e Foto 4: vista della tubazione di mandata dall'alveo e dalla sponda

Nella tabella seguente si riassumono i dati relativi all'individuazione del punto di derivazione (pompa idrovora) con le coordinate in formato sia Gauss-Boaga che UTM-32 e la quota del livello idrometrico rilevato in data 26/01/2023 espressa in m. s.l.m.:

Derivazione con pompa	X	Y	Quota m s.l.m.
Coordinate Gauss-Boaga	1591545,8	4987415,5	23,35
U.T.M.-32	591525	4987370	

Tab. 01. Ubicazione e quota in m s.l.m. del punto di derivazione

Nell'allegato 01 è riportata l'ubicazione del punto di presa su base cartografica C.T.R. con le relative coordinate Gauss-Boaga e UTM-32.

Il punto di derivazione è ubicato catastalmente al mappale 26 del foglio 1 del comune di Zibello.

In tavola 01 e 02 si riportano i terreni che beneficeranno della concessione su mappa catastale e la localizzazione del punto di derivazione con le relative coordinate Gauss-Boaga e UTM-32.

La superficie da irrigare ricade sui fogli 1, 2, 5, 6, 22 del NCTR del Comune di Zibello (PR) e sui fogli 20 e 21 del Comune di San Daniele Po (CR), come elencato nelle tabelle seguenti:

Comune di Zibello (PR)

<i>Società Agricola Guariento Corbellini</i>		
FOGLIO	MAPPALE	SUP. (mq)
1	34	49.800
1	35	15.800
1	36	690
1	50	37.443
1	52 (parte)	38.014
1	66	53.690
1	67	21.200

<i>Beduschi Giovanni</i>		
FOGLIO	MAPPALE	SUP. (mq)
2	16	24.220
2	30	23.280
5	5	16.310
5	195	12.870
6	12 (parte)	8.180
22	12 (parte)	95.000
22	14 (parte)	185.000

Comune di San Daniele Po (CR)


<i>Società Agricola Guariento Corbellini</i>		
FOGLIO	MAPPALE	SUP. (mq)
20	10	200.000
20	11	12.700
20	13	14.900
20	14	76.110
20	17	10.900
20	18	11.000
20	35	15.800
20	37	
20	41	9.500
20	45	18.900
20	47	7.400

<i>Società Agricola Guariento Corbellini</i>		
FOGLIO	MAPPALE	SUP. (mq)
21	66	500
21	69	500
21	86	3.700
21	89 (parte)	60.000
21	119 (parte)	9.000
21	121	1.000
21	123	700
21	131	55.000
21	135	1.100

4. DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE E VOLUMI PRELEVATI

Come già descritto in precedenza, i terreni in oggetto si sviluppano adiacentemente al Fiume Po, corso d'acqua che è di fatto la risorsa idrica più vicina ed economicamente sostenibile, non essendo ovviamente la zona servita né da acquedotto né da altri corpi idrici.

Di seguito si riporta estratto del geoportale cartografico di ARPAE, sezione acque superficiali, con ubicazione del punto di presa (cerchio rosso) e descrizione del tratto del Fiume Po (codice ITIRN00816IR) come da Piano di Gestione 2021.



Descrizione	TIPO Naturale		I.Q.M. 2019
Codice: ITIRN00816IR Corpo idrico: F. PO	TOPONIMO VALLE Imm. Parma	Q INVERNALE (mc/s) 1244	TRATTO SU RN 2000 (km) 20,07
Dettagli	REGIONE ER	Q ESTIVA (mc/s) 1220	AREA SU HER 10 (kmq) -0,01
OBJECTID 74	LUNGHEZZA PARZ. (km) 42,81	Q ANNUA (mc/s) 1234	STAZIONI 2015 01000300
CODICE PdG21 ITIRN00816IR	LUNGHEZZA TOT. (km) 435,55	TIPIZZAZIONE 6 SS 5 T	ALTRE STAZIONI 2015
CORPO IDRICO F. PO	AREA PARZ. (kmq) 71,11	LIVELLO ANTROPIZZ. (prelievi)	STAZIONI 2021 IT0801000400
NOTE	AREA TOT. (kmq) 53500	LIVELLO ANTROPIZZ. (scarichi)	ALTRE STAZIONI 2021
		LIVELLO ANTROPIZZ. (uso suolo)	SHAPE -

Come si evince dall'immagine precedente la portata media annua del Fiume Po nel tratto in oggetto è di 1234 mc/s.

Il fabbisogno idrico dei terreni in oggetto estesi ad una SAU di **108,5187 ha**, risulta pari a **292.977 mc all'anno**, corrispondente a 2.700 mc/ha (come riportato nella relazione agronomica allegata a firma del per. agr. Alberto Barbarini) e ad una portata media annua estiva (ripartita su 183 giorni) di **moduli 0,1853 (18,53 l/s)**, calcolato per le colture in atto sui terreni consortili.

Si ricorda che la stagione irrigua viene considerata dal 1 aprile al 30 settembre.

5. DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE

Il concetto di “deflusso minimo vitale” (D.M.V.) è stato introdotto nel quadro legislativo italiano dalla legge 183/89 (art. 3 comma 1, lettera i).

Il D.M.V., così come definito dall’Allegato “Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti (Direttiva Deflussi Ecologici)” alla deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo), è *la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.*

La Direttiva sui Deflussi Ecologici succede alla precedente deliberazione 13 marzo 2002, n. 7 del Comitato Istituzionale, rispondendo alle nuove esigenze della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dei programmi di misure del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po del 2015.

Introduce il concetto di “deflusso ecologico” ovvero *il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nel Piano di Gestione del distretto idrografico vigente, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Quadro Acque.*

Il deflusso ecologico in una determinata sezione di un corso d’acqua è calcolato secondo la formula indicata dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nella Direttiva Deflussi Ecologici:

$$DE = k \cdot \bar{q} \cdot S \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

dove:

- k è il parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche;
- \bar{q} è la portata specifica media annua per unità di superficie del bacino (in l/s km²);
- S è la superficie del bacino sottesa dalla sezione del corso d’acqua (in km²);
- M è un parametro che descrive il contesto geomorfologico;
- Z è il massimo dei valori dei tre parametri N , F , Q calcolati distintamente, con N che è un parametro di pregio naturalistico, F è un parametro di fruizione turistico-culturale, e Q che è un parametro relativo alla qualità delle acque fluviali;
- A è un parametro relativo all’interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee;

- T è un parametro relativo alla modulazione nel tempo del deflusso ecologico in funzione degli obiettivi di tutela dell'ittiofauna e di fruizione.

Il valore del termine $k \cdot \bar{q} \cdot S$ rappresenta la componente idrologica del deflusso ecologico, che deve essere definita per ogni derivazione che insiste sul reticolo idrografico naturale. In essa figura $\bar{q} \cdot S$ (l/s) che rappresenta in pratica la portata media annua nella sezione oggetto di studio.

Gli altri parametri rappresentano dei fattori di correzione che tengono conto, ove necessario, delle condizioni locali.

Ad oggi il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna non risulta abbia ancora implementato una propria procedura per la stima dei deflussi ecologici, ma ha assunto la componente idrologica e la componente morfologica ambientale del deflusso minimo vitale tramite D.G.R. 2067/2015 “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, la quale risulta definita dall’Allegato D “Individuazione del deflusso minimo vitale di riferimento”.

Si riporta di seguito parte del *par. 2.2.1.2.1. Acque superficiali* della Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

<<Asta del Po

Per il Fiume Po l’Autorità di Bacino definisce il DMV soltanto sui tratti *in cui la presenza di determinate derivazioni idriche causa dei problemi di insufficienza delle portate defluenti*.

L’unico di tali tratti che interessa la Regione Emilia-Romagna è quello di Isola Serafini (PC), per il quale il DMV è assunto in 98 mc/s, pari al 10 % della portata media misurata alla sezione di Piacenza. Tale valore dev’essere considerato equivalente alla componente idrologica del DMV.

L’Autorità di Bacino precisa, inoltre, che con riferimento a eventuali nuove rilevanti derivazioni idriche il DMV è quantificato, in conformità ai valori già definiti; quindi, per l’intero tratto che interessa la regione, vale la regola del 10 % della portata media storica transitata.>>

Nel caso in esame, il Deflusso Minimo Vitale da garantire a valle dell’opera di presa risulta pari a:

$$1234 \text{ mc/s} * 10 \% = 123,4 \text{ mc/s}$$

Per la misurazione dei volumi prelevati verrà installato un misuratore di portata DN 400 con convertitore di misura e display Maglux EMF separato 230 V AC IP67, per il quale è stato richiesto

un preventivo alla Ditta Acquafert S.r.l. specializzata nel settore; in caso venga accolta la presente richiesta di concessione verrà confermato il misuratore proposto, in quanto il costo preventivato è di € 6.200 (IVA esclusa).

6. ALLEGATI

- Allegato 01: estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con localizzazione dell'opera di prelievo (pompa idrovora) e dei terreni da irrigare – scala 1:10.000
- Allegato 02: CURVA CARATTERISTICA pompa PEV40/2
- Tavola 01: planimetria catastale con localizzazione dell'opera di prelievo (pompa idrovora) e dei terreni da irrigare (Comune di Zibello) – scala 1:2.000
- Tavola 02: planimetria catastale con localizzazione dell'opera di prelievo (pompa idrovora) e dei terreni da irrigare (Comune di San Daniele Po) – scala 1:2.000

GEOLAMBDA ENGINEERING S.r.l.

Dott. Ing. Laura Pezzoni

ALLEGATO 01

**ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE (C.T.R.)
CON LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA DI PRELIEVO (POMPA IDROVORA)
E DEI TERRENI DA IRRIGARE**

scala 1:10.000

ALLEGATO 02

CURVA CARATTERISTICA pompa PEV40/2